

STATUTO

ART. 1) E' costituita l'Associazione "Archivio delle tradizioni e del costume ebraici Benvenuto ed Alessandro Terracini", denominata all'occorrenza in forma breve "Archivio Ebraico Terracini" (di seguito "Archivio").

ART. 2) L'Associazione ha sede in Torino, presso la Comunità Ebraica di Torino, piazzetta Primo Levi, n. 12, 10125 Torino.

ART. 3) L'Associazione ha per scopo di costituire una documentazione sulle tradizioni ed il costume ebraici, con particolare riferimento al Piemonte; di costituire un inventario dei beni mobili ed immobili di maggior interesse pertinenti agli insediamenti ebraici e promuovere la tutela e conservazione di tali beni; di mettere a disposizione di studiosi fonti di documentazione sulle tradizioni e sul costume ebraici e promuovere collegamenti con istituzioni ebraiche italiane ed estere.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Archivio potrà assumere l'edizione di opere in qualunque lingua: organizzare mostre, partecipare a congressi o mostre o manifestazioni analoghe, esponendo documenti, libri ed oggetti di varia natura; chiedere contributi ad enti statali, locali, pubblici, privati, nazionali od internazionali; prendere in generale ogni altra iniziativa idonea ed adeguata alla natura di ente culturale dell'Associazione stessa.

ART. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi che vorrà assegnare la Comunità Ebraica di Torino e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I beni culturali acquisiti dall'Associazione ai fini indicati dall'Art. 3 sono inalienabili. Eventuali eccezioni devono essere approvate dal Consiglio della Comunità.

ART. 5) L'Associazione non può impegnarsi in spese di alcun genere che superino la disponibilità liquida che sia nel momento in cassa o nei propri conti bancari o investita in titoli di Stato negoziabili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6) L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che verranno presentati al Presidente della Comunità il cui parere verrà comunicato all'Assemblea in sede di deliberazione sugli stessi. Il bilancio dovrà, inoltre, essere accompagnato dalla relazione di bilancio predisposta dal Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea per la durata di tre anni. L'Assemblea approverà il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 15 dicembre dell'esercizio precedente.

ART. 7) Sono soci le persone od enti che verranno ammessi dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

E' espressamente prevista l'intrasmissibilità della quota o del contributo asso-

ciativo e la non rivalutabilità della stessa.

E' garantito per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore.

ART. 8) La qualità di socio si perde per dimissioni e per morosità per tre anni anche non consecutivi o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Tre di questi membri sono eletti dall'Assemblea tra una rosa di almeno quattro candidati proposti dal Consiglio della Comunità tra i soci dell'Associazione in regola con le quote. Qualora tale proposta non fosse comunicata all'Assemblea dei soci prima del giorno della sua adunanza, l'Assemblea potrà eleggere tutti i membri del Consiglio di Amministrazione senza vincoli, sempre tra i soci in regola con le quote.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto che nella votazione più recente abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti e in mancanza tramite cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Annuale.

ART. 10) Il Rabbino Capo pro-tempore della Comunità interviene alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo.

ART. 11) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. E' facoltà del Consiglio nominare fuori dal proprio seno un Presidente Onorario per la durata del suo mandato.

ART. 12) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno: entro il 15 giugno ed entro il 30 novembre di ciascun anno per deliberare rispettivamente in ordine al progetto di bilancio consuntivo ed al progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e in ordine alle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

ART. 13) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, impiegati e dirigenti, determinandone la retribuzione e potrà stabilire il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre nominare un Comitato Consultivo.

Il Consiglio opera coordinando la propria attività insieme al Consiglio della Comunità per quanto attiene ai rispettivi compiti istituzionali.

ART. 14) Il Presidente, o in sua assenza, il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 15) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio mediante comu-

nicazione scritta a
l'Associazione dell'
meno 15 (quindici)

La convocazione
dei membri del Co
cipo e deve essere

Comunità al fine d
L'Assemblea deve
decimo dei soci, a

cata in Torino, anch
ART. 16) L'Assem
indirizzi e direttive

il Consiglio di Am
modifiche dell'atto

legge o per statuto.

ART. 17) Hanno d
gola con il pagamer
no farsi rappresenta

vo, in questo caso, p
rito a responsabilità
2 (due) deleghe.

ART. 18) Apre l'As
eleggere il suo Presi
Il Presidente dell'As

scrutatori. Spetta al
le deleghe ed in gene
Assemblea si redige

ed, eventualmente, d
ART. 19) Le Assem
e deliberano a magg

Statuto è richiesto il
ciati in regola con il
ART. 20) Le entrate

a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrat

ART. 21) Lo sciogli
quale provvederà alla
inalienabili di cui all

zione e l'eventuale ri
luti alla Comunità Eb
cettare la devoluzione

versa destinazione im
ART. 22) Tutte le ev
l'Associazione o suoi

giurisdizione, alla cor
essi giudicheranno ex
ART. 23) Per quanto
Il presente statuto so
2003.
Visto per inserzione

nicazione scritta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.

La convocazione dell'Assemblea che abbia nell'ordine del giorno l'elezione dei membri del Consiglio deve essere effettuata con almeno un mese di anticipo e deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio della Comunità al fine della designazione della rosa dei candidati di cui all'Art. 9.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'Art. 20 C.C. L'Assemblea deve essere convocata in Torino, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 16) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 17) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato può presentare al massimo 2 (due) deleghe.

ART. 18) Apre l'Assemblea il Presidente del Consiglio ed invita la stessa ad eleggere il suo Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

ART. 19) Le Assemblee sono validamente costituite come dall'Art. 21 C.C. e deliberano a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per le modifiche di Statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 20) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; tutti i beni culturali inalienabili di cui all'Art. 4 e i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione e l'eventuale ricavato della liquidazione stessa dovranno essere devoluti alla Comunità Ebraica di Torino, e, qualora quest'ultima non potesse accettare la devoluzione, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22) Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ART. 23) Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.

Il presente statuto sostituisce ed annulla il precedente datato 17 settembre 2003.

Visto per inserzione

Torino, dieci giugno duemilatredici

F.ti: Marco LUZZATI

Giulio DISEGNI

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio a Torino certifico che la presente è copia conforme, costante di quattro mezzi fogli dell'originale atto a mio rogito numero 10504 di repertorio composto di due fogli firmati ai sensi di legge, in carta libera per gli usi consentiti.

Torino, li

ventiquattro luglio duemilatredici

